

Esigenza di adeguare le regole che presidono al governo della finanza pubblica e alla gestione del bilancio per...

Adesione all'Unione Monetaria

Esigenza di consolidamento dei conti pubblici degli stati nazionali per la definizione di efficaci politiche di salvaguardia della moneta unica

Evoluzione del sistema economico

Esigenza di disporre di informazioni contabili sulla spendita di risorse pubbliche che siano rapidamente reperibili, al fine rendere tempestive le politiche "anticicliche" rispetto a fenomeni di crisi macroeconomica

Nuovo assetto istituzionale Stato - enti decentrati

Esigenza di giustapporre sistemi omogenei di contabilizzazione alle legittime opportunità di autonomia dettate dalle riforme del federalismo fiscale

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Costituisce un principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica amministrazione, nonché a favorire un migliore raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Si punta al governo unitario della finanza pubblica, da attuare attraverso la raccolta e disponibilità tempestiva di informazioni confrontabili. L'intervento di allineamento ha riguardato sia gli schemi all'interno dei quali devono essere registrate le grandezze finanziarie dell'ente, sia i sistemi e le regole con cui tali grandezze devono essere determinate ai fini della loro registrazione.



UNIVERSITÀ

Legge n. 240 del 30 dicembre 2010

"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

Art. 5 comma 1 lettera d)...

Il Governo e' delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei



D.Lgs. 27/01/2012, n. 18

"Introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240"



Legge n. 42 del 5 maggio 2009

"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"

Meglio nota come Legge Calderoli, ha riavviato il cammino verso l'attuazione dell'art. 119 del Titolo V della Costituzione, che sancisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei governi territoriali. L'articolo 2 comma 1 **contiene la delega per l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e dei loro enti strumentali** (al comma 2 vengono dettati criteri e principi direttivi).

Il Governo e' delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

ALTRI IMPORTANTI DECRETI ATTUATIVI DELLA Legge 42 NON RELATIVI ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE

- D.Lgs. 85/2010 – Attribuzione ai comuni di un proprio patrimonio
- D.Lgs. 216/2010 – Determinazione dei costi e fabbisogni standard
- D.Lgs. 23/2011 – Federalismo fiscale municipale
- D.Lgs. 149/2011 – Meccanismi sanzionatori e premiali relativi

Legge n. 196 del 31 dicembre 2009

"Legge di contabilità e finanza pubblica"

Razionalizza e potenzia il complesso delle regole e delle procedure che presidono il sistema delle decisioni di bilancio dello Stato, aggiornandolo alla luce delle novità emerse in tema di governance economica europea e del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali derivante dall'attuazione del federalismo fiscale.

L'articolo 2 comma 1 **contiene la delega per l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali** (al comma 2 vengono dettati criteri e principi direttivi).

Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

D.Lgs. 31/05/2011, n. 91

"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Dopo una prima sperimentazione di 2 anni è stato integrato e corretto dal **D.Lgs. 10/08/2014, n. 126**

ARMONIZZARE vuol dire...

DEFINIRE SISTEMI CONTABILI OMOGENEI E NUOVE REGOLE CONTABILI UNIFORMI (ART. 2-3)

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E I LORO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI IN AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVONO CONFORMARE LA PROPRIA GESTIONE AI PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED AI PRINCIPI CONTABILI APPLICATI DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA, DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, I QUALI ASSICURANO IL CONSOLIDAMENTO E LA TRASPARENZA DEI CONTI PUBBLICI SECONDO LE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA E L'ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI OMOGENEI E INTEROPERABILI

- Principi contabili generali (all. 1)
- Principio applicato PROGRAMMAZIONE (all. 4/1)
- Principio applicato CONTABILITÀ FINANZIARIA (all. 4/2)
- Principio applicato CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (all. 4/3)
- Principio applicato BILANCIO CONSOLIDATO (all. 4/4)

Principi contabili generali civilistici
Principi contabili OIC

DISEGNARE UN NUOVO SISTEMA DI BILANCIO, CHE PREVEDA UTILIZZO DI SCHEMI E PIANI DEI CONTI COMUNI (ART. 4-11 e 12-18bis)

IL SISTEMA DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COSTITUISCE LO STRUMENTO ESSENZIALE PER IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE. LE SUE FINALITÀ SONO QUELLE DI FORNIRE INFORMAZIONI IN MERITO AI PROGRAMMI FUTURI, A QUELLI IN CORSO DI REALIZZAZIONE ED ALL'ANDAMENTO DELL'ENTE, A FAVORE DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI DECISIONE POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA

- Piano dei conti finanziario (all.6/1)
- Piano dei conti economico (all.6/2)
- Piano dei conti patrimoniale (all.6/3)
- Schema di bilancio di previsione finanziario (all.9)
- Schema di nota integrativa (all.2/3)
- Schema di conto del bilancio (all.10)
- Schema di conto economico (all.2)
- Schema di stato patrimoniale (all.2/1)
- Schema di relazione sulla gestione (all.2/4)
- Schema di bilancio consolidato (all.11)

POTENZIARE GLI STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEL CD "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (ART. 11bis – 11quinquies)

È PREVISTA LA REDAZIONE DI UN BILANCIO CONSOLIDATO CHE RAPPRESENTI IN MODO VERITIERO E CORRETTO LA SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE E IL RISULTATO ECONOMICO DELLA COMPLESSIVA ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ENTE ATTRAVERSO LE PROPRIE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE, I SUOI ENTI STRUMENTALI E LE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Concetto di "Gruppo Amministrazione Pubblica"

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica: la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Per i singoli elementi che lo compongono vedere il principio applicato specifico 4/4.

Contabilità FINANZIARIA + Contabilità ECONOMICO-PATRIMONIALE

Le Regioni e gli enti locali sono tenuti ad adottare la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevezione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale: la contabilità economico-patrimoniale pertanto non deriva più semplicemente dalla contabilità finanziaria ma è ad essa integrata e affiancata

Competenza finanziaria potenziata

Le obbligazioni giuridiche perfezionate (accertamenti e impegni) sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e diventa esigibile

Fondo pluriennale vincolato

Nasce il fondo pluriennale vincolato, che deve essere iscritto negli schemi di bilancio per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti

Fondo svalutazione crediti

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione (è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità").

Piano integrato dei conti

Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, si adotta il piano dei conti integrato: ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevezione unitaria dei fatti gestionali. Rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.

Transazione elementare

Ogni atto gestionale genera una transazione elementare, cui deve essere con attribuita una codifica che consenta di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato (la struttura della codifica è definita dall'allegato 7)

Schemi comuni di bilancio

Le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati

Flessibilità nella gestione delle risorse

La riforma attribuisce alla giunta alcune competenze in materia di variazioni di bilancio che erano del Consiglio ed ai dirigenti alcune competenze in materia di variazioni di PEG che erano della Giunta

Rendiconto semplificato per il cittadino

Deve essere redatto un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini

Nuova classificazione delle entrate

Le entrate degli schemi di bilancio finanziario sono classificate in base ai seguenti livelli di dettaglio:

TITOLI – TIPOLOGIE – CATEGORIE

Nuova classificazione delle spese

Il criterio di omogeneità della classificazione delle spese prevede l'adozione di uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa per assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e per consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari. I documenti di bilancio, sia di previsione che di consuntivo, devono essere elaborati adottando una specifica classificazione delle spese, analoga a quella prevista per il bilancio dello Stato: